



Maggio 2019

Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito (PA 19)

Adeguamento dell'OASA, dell'OEmol-LStr e dell'OAsi 1

**Rapporto sui risultati
della procedura di consultazione**

Indice

1	Parte generale	3
1.1	Oggetto della consultazione.....	3
1.2	Formato della nuova carta non biometrica e trasposizione giuridica	3
2	Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati	5
2.1	Osservazioni introduttive	5
2.2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	5
2.3	Nuovo formato (attuale art. 71 <i>b</i> cpv. 3).....	6
2.4	Rinnovo dei dati biometrici (art. 102 <i>a</i> cpv. 4 LStrl, 71 <i>g</i> OASA).....	7
2.5	Durata di validità del permesso di soggiorno	8
2.6	Emolumenti (art. 8 OE <i>mol</i> -LStrl).....	8
2.7	Attuazione tecnica e pratica.....	10
2.8	Messa in vigore	11
2.9	Altre domande	12
3	Elenco dei partecipanti alla consultazione	13

1 Parte generale

1.1 Oggetto della consultazione

Con il presente progetto s'intendono sostituire le vigenti carte di soggiorno L, B e C destinate ai cittadini dell'UE/AELS nonché G, Ci, N, F e S in forma cartacea con una carta non biometrica moderna in formato carta di credito (priva di microchip).

Oggi, con il permesso di soggiorno di breve durata (L), il permesso di dimora (B) o il permesso di domicilio (C), i cittadini dell'UE/AELS ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea con una fotografia incollata e plastificata. Anche i frontalieri europei e i cittadini di Stati terzi (G) nonché i familiari di diplomatici che svolgono attività lucrativa in Svizzera (Ci) ricevono questo tipo di carta.

I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle cui è accordata protezione provvisoria ricevono un documento simile (N, F, S).

Poiché tale carta non corrisponde più ai requisiti di sicurezza attuali ed è poco pratica, si è deciso di cambiarne la forma, scegliendo un documento in formato carta di credito *con fotografia e firma integrate (senza microchip)* che soddisfi gli attuali requisiti di sicurezza. L'opzione di una carta munita di un microchip contenente i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali), come quella rilasciata per i cittadini di Stati terzi, è stata respinta (cfr. n. 1.1).

Nel contempo, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1030/2002¹ e (CE) n. 380/2008², dal 12 dicembre 2008 la Svizzera rilascia una carta di soggiorno uniforme per i cittadini di Stati terzi. Dal 24 gennaio 2011 tale carta è biometrica e contiene, su un microchip, l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare. Questi elementi biometrici sulla carta di soggiorno sono usati soltanto per verificare, mediante elementi comparabili, l'autenticità del documento e l'identità del titolare. Tutti i cittadini di Stati terzi che vivono in Svizzera ricevono questo documento. Le modifiche previste dal presente progetto non riguardano tale documento e i suoi destinatari.

1.2 Formato della nuova carta non biometrica e trasposizione giuridica

Attualmente le persone che non rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione di Schengen ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea. Nella fase di analisi del presente progetto sono state esaminate le diverse forme che potrebbero sostituire tale carta. Dopo aver consultato i Cantoni, è stato scelto un nuovo documento in formato carta di credito che soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza e alla lotta contro le falsificazioni.

L'opzione di un documento munito di microchip contenente l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare è stata respinta per vari motivi. Un documento biometrico di questo tipo non è stato ritenuto necessario poiché i cittadini dell'UE/AELS³ e gli stranieri con un

¹ Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1.

³ La Commissione europea ha peraltro presentato recentemente una proposta di regolamento che introduce la biometria anche nei documenti personali dei cittadini dell'UE; si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità

permesso Ci o G (cittadini di Stati terzi o dell'UE/AELS) posseggono documenti nazionali d'identità o di viaggio talora biometrici. Queste persone si muovono nello spazio Schengen soprattutto con il loro documento d'identità. Contrariamente alla carta di soggiorno biometrica per i cittadini di Stati terzi, il loro titolo di soggiorno non ha alcun valore aggiunto, vista la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen (art. 21 par. 1 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)⁴.

Inoltre, secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)⁵, per l'allestimento di un documento la Svizzera può chiedere a un cittadino dell'UE/AELS soltanto il documento in forza del quale è entrato nel suo territorio (passaporto o carta d'identità validi) e i documenti determinanti per l'attività lucrativa (art. 6 par. 3, art. 12 par. 3 e art. 20 par. 4 allegato I ALC). Chiedere le *impronte digitali* significherebbe violare queste regole.

D'altronde, una carta di soggiorno biometrica comporterebbe costi più elevati a carico dei destinatari o, nel caso del permesso N, dei Cantoni. Occorre inoltre osservare che, contrariamente al documento attuale, la carta di soggiorno in formato carta di credito soddisfa requisiti di sicurezza adeguati.

Le ordinanze seguenti sono state adeguate e sottoposte a consultazione:

- a) Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)⁶
- b) Ordinanza sugli emolumenti LStrl (OEmol-LStrl)⁷
- c) Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1)⁸

dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera, COM(2018) 212 finale.

⁴ GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19

⁵ Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

⁶ RS **142.201**

⁷ RS **142.209**

⁸ RS **142.311**

2 Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Osservazioni introduttive

Dal presente rapporto emerge quali disposizioni sono state accolte favorevolmente, negativamente o con scetticismo e se sono state proposte modifiche. Ove un partecipante approvi il progetto in maniera generale si dà per acquisito che accetta tutte le disposizioni salvo quelle che respinge espressamente. Ove un partecipante respinga il progetto in maniera generale si dà per acquisito che respinge tutte le disposizioni salvo quelle che approva espressamente.

Il presente rapporto propone una sintesi dei risultati della consultazione. Per il dettaglio occorre riferirsi al testo originale dei pareri⁹.

2.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata svolta conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge sulla consultazione (LCo)¹⁰. Si è svolta dal 14 dicembre 2018 al 1° aprile 2019.

Si sono pronunciati 22 Cantoni, 3 partiti, il Tribunale amministrativo federale (TAF) 2 associazioni mantello e 20 cerchie interessate, per un totale di 48 pareri. Di questi partecipanti, dieci hanno rinunciato espressamente a formulare un parere (**GL, UDC, TAF, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro, Associazione svizzera dei magistrati, Conferenza dei delegati cantonali all'integrazione, Conferenza delle direttrici e dei direttori di giustizia e polizia, Evangelische Frauen Schweiz, Organizzazione degli Svizzeri all'estero e Unione svizzera degli imprenditori**).

Alcuni partecipanti (**AR, UR**) sono favorevoli al progetto e approvano le modifiche di ordinanza proposte, senza formulare altre osservazioni. **AI** respinge il progetto nel suo insieme in quanto gli emolumenti non coprono i compiti supplementari per i Cantoni. La limitazione dell'emolumento a 65 franchi esclude la copertura delle carte rilasciate ai cittadini UE/AELS.

Più numerosi sono invece i partecipanti che formulano delle critiche, essenzialmente per quanto riguarda la durata di validità dei permessi N e F, il rinnovo dei dati rilevati (fotografia e firma) e l'attuazione pratica e tecnica del progetto.

Alcune critiche riguardano i campi del nuovo documento, nello specifico le informazioni relative al datore di lavoro sul permesso G.

Numerosi partecipanti (**AI, AG, BS, BL, FR, JU, GE, GR, LU, NE, SG, VS, VD, TI, ZG, PS, Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM, Fédération des Entreprises Romandes FER, Unione delle città svizzere UCS**) commentano le conseguenze finanziarie per i Cantoni, auspicando che i nuovi compiti che incombono loro, in particolare per quanto riguarda i cittadini dell'UE/AELS, siano meglio compensati. Vi sono stati numerosi commenti anche in merito agli altri emolumenti previsti.

⁹ Rapporto sui risultati della procedura di consultazione su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFGP.

¹⁰ RS 172.061

2.3 Nuovo formato (attuale art. 71b cpv. 3)

AG, AR, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SG, SO, VD, VS, TI, UR, ZG, PLR, PS, ASM, Associazione dei Comuni svizzeri ACS, Associazione dei servizi della circolazione ASA, Associazione svizzera dei servizi agli abitanti ASSA, Associazione svizzera degli uffici dello stato civile ASUSC, Asylex, Centre patronal CP, Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali CCPCS, Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile CSC, Conferenza delle casse cantonali di compensazione AVS/AI, UCS, Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, Unione sindacale svizzera USS, FER appoggiano il progetto di nuova carta di soggiorno, che soddisfa le esigenze odierne in materia di sicurezza. **AR, UR** non formulano osservazioni sulle ordinanze. **PS, USS** sono soddisfatti che si sia rinunciato a un titolo biometrico dotato di un microchip. **USS** sottolinea l'importanza della protezione dei dati anche per il documento sprovvisto di un microchip.

UCS trova che gli argomenti contrari a un titolo biometrico sono validi. In caso di furto o perdita del documento sarà possibile effettuare una pertinente segnalazione in RIPOL.

AG, BL, BS, GE, VD, VS, ASM, FER plaudono al fatto che non sia emessa una nuova carta di soggiorno in caso di cambiamento di indirizzo o di datore di lavoro.

TI ritiene che il fatto di non più indicare l'indirizzo sul titolo di soggiorno indurrà numerosi stranieri a non più annunciare il loro cambiamento di domicilio. S'impone dunque una riflessione sulla questione e anche sull'obbligo di notificare ogni cambiamento d'indirizzo (disclaimer). **TI** ritiene che questo obbligo (cambiamento di datore di lavoro) vada segnalato chiaramente ai titolari del permesso G. **TI** sottolinea che l'articolo 120 LStrI prevede pertinenti sanzioni.

AG, GE, VD, VS, ASM, FER non approvano la deroga prevista per i permessi G per quanto riguarda il datore di lavoro e chiedono che si rinunci a queste indicazioni sulla carta di soggiorno. In caso di problemi o domande aperte si può consultare il SIMIC. In questo contesto il fatto di poter localizzare la persona ai fini della trattenuta salariale non è rilevante (interessi di terzi). Un nuovo rilascio a ogni cambiamento di datore di lavoro genera oneri amministrativi e finanziari senza produrre, in contropartita, nessun valore aggiunto. Lasciando ai Cantoni la libertà di decidere in merito a queste indicazioni non è garantita l'uniformità a livello svizzero.

Viceversa, **SO, TI, ZG, ASA** considerano assolutamente necessario indicare sul permesso G il datore di lavoro e il suo indirizzo. Ritengono altresì necessario il rilascio di un nuovo permesso G dopo ogni cambiamento di datore di lavoro. L'**ASA** può prendere atto di questo indirizzo unicamente se figura sul permesso.

AR plaude al progetto ma sottolinea che la nozione di «carta di soggiorno non biometrica contenente dati biometrici integrati» presta a confusione. **SH, ASM** ritengono che la denominazione «carta di soggiorno (non) biometrica» non sia ottimale e che sarebbe più opportuno parlare di carta di soggiorno con o senza microchip. **SO** chiede una pertinente verifica terminologica in diverse ordinanze.

ASM chiede che in tutte le carte di soggiorno sia inserita una *menzione specifica* legata al soggiorno autorizzato. Nei permessi N, per esempio, dovrebbe essere indicato che la validità della carta di soggiorno può decadere ove la domanda d'asilo sia rigettata.

BE approva il progetto e prende atto del fatto che le carte di soggiorno F e N saranno coperte finanziariamente grazie agli importi forfettari della Confederazione per il settore dell'asilo.

Secondo **BL, ASM** per i permessi N, F e S non occorre una carta di soggiorno munita di un microchip e di dati biometrici. È tuttavia fondamentale che queste carte di soggiorno si distinguano chiaramente dalle altre.

BL si chiede se, alla luce dell'onere lavorativo e finanziario connesso, non sia il caso di rinunciare a una carta di soggiorno per i cittadini UE/AELE e di prevedere piuttosto un semplice attestato. **ASM** segnala parimenti questa posizione minoritaria al suo interno.

SO deplora che l'indirizzo e il datore di lavoro non figurino più sui permessi N, F e S. Propone di integrare come segue il campo a testo libero «Osservazioni»:

«Aus der Gültigkeitsdauer kann kein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden. Dieser Ausweis ist kein Nachweis für die Identität des Inhabers / der Inhaberin» (Dalla durata di validità non è deducibile nessun diritto di residenza. Il presente documento non dimostra l'identità del titolare).

ASUSC, CSC sottolineano che le differenze tra i nomi figuranti sulle carte di soggiorno e quelli del registro dello stato civile sono frequenti, in particolare a causa della legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La carta biometrica odierna tiene conto di queste circostanze. **ASUSC, CSC** chiedono una garanzia affinché nella nuova carta di soggiorno sia lecito iscrivere i nomi divergenti conformemente al registro dello stato civile. Chiedono altresì che sulla carta di soggiorno sia indicato espressamente che la stessa non costituisce un documento d'identità, per lo meno nei casi in cui sia stata stabilita senza basarsi su un documento d'identità affidabile.

2.4 Rinnovo dei dati biometrici (art. 102a cpv. 4 LStrl, 71g OASA)

AG, BS, GE, VD, VS, TI, ZG, ZH, ASM, FER ritengono che i dati rilevati debbano essere conservati durante 10 anni, come per il passaporto biometrico svizzero. Questo consentirebbe di ridurre l'onere amministrativo previsto ogni cinque anni. **BS** chiede che il rinnovo dei dati intervenga ogni 10 anni per tutte le carte di soggiorno, anche quelle biometriche. **ASM** ritiene che, per considerazioni di parità di trattamento (ALC), la frequenza del rinnovo dei dati biometrici per i titoli di soggiorno sprovvisti di microchip debba essere la stessa che per la carta d'identità svizzera. Il termine di 5 anni per il rinnovo del permesso C è una scadenza amministrativa che non richiede il rilevamento di dati.

ASM chiede, a titolo sussidiario, che il rilevamento di nuovi dati ogni dieci anni sia riservato ai soli cittadini UE/AELS maggiorenni.

VD, ZG, ASM propongono che venga ammessa la possibilità di prorogare di sei mesi il termine di cinque anni in modo da poter rilasciare una nuova carta di soggiorno della durata di cinque anni senza che l'interessato sia costretto a effettuare uno spostamento.

SO ritiene che l'aggiornamento previsto per le carte di soggiorno biometriche debba valere anche per le carte non biometriche. Pertanto chiede che l'articolo 71g OASA sia adeguato di conseguenza.

2.5 Durata di validità del permesso di soggiorno

Permesso N (art. 30 OAsi 1)

BL, GE, ASM, Asylex, FER plaudono alla nuova durata di un anno del permesso N. **GE** rileva tuttavia che il documento potrebbe essere utilizzato in maniera abusiva in caso di rifiuto dell'asilo.

Asylex ritiene che l'articolo 30 capoverso 1 OASA sia formulato in modo inadeguato in relazione all'articolo 42 LAsi. Propone una nuova formulazione volta a garantire che il richiedente l'asilo possa soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura d'asilo. **Asylex** chiede che le modalità di rilascio del permesso N siano rette a livello esecutivo.

Permesso F (art. 85 cpv. 1 LStrl)

Alla luce dei nuovi requisiti della LStrl in termini di integrazione, **BL e ASM** trovano poco opportuna la durata di tre anni del permesso F. La durata di validità di un permesso B per rifugiati riconosciuti è di due anni. **BL** chiede che la durata di validità dei permessi F venga riesaminata. **SH** condivide questa posizione. La novità proposta non è peraltro codificata nell'OASA. Secondo **SG e ASM** la nuova durata proposta è contraria all'articolo 85 capoverso 1 LStrl, il quale andrebbe pertanto adeguato. **ASM** sottolinea che la maggior parte dei Cantoni non si oppone a questa nuova durata, a condizione tuttavia che il permesso perda la propria validità in caso di abrogazione dell'ammissione provvisoria.

GE, FER plaudono alla proroga della durata di validità del permesso F a tre anni. Sottolineano che si dovrebbe adeguare conseguentemente l'articolo 85 capoverso 1 LStrl. **TI** si chiede se non sia opportuno adeguare la disposizione.

ASM evidenzia che secondo il diritto vigente il permesso F dev'essere rinnovato ogni 12 mesi (art. 58 OASA). La modifica è dunque necessaria.

2.6 Emolumenti (art. 8 OEmol-LStrl)

Siccome gli emolumenti non coprono i compiti supplementari per i Cantoni, **AI** respinge l'intero progetto. Data la limitazione dell'emolumento a 65 franchi i permessi per i cittadini UE/AELE non saranno coperti.

Cambiamento d'indirizzo (art. 8 cpv. 1 lett. j)

BL s'interroga in merito all'emolumento per il cambiamento d'indirizzo, il quale è stato accresciuto a causa dell'aumento degli oneri amministrativi connessi soprattutto ai cittadini dell'UE/AELS, non ai cittadini di Stati terzi. **BL** approva ciò nonostante l'aumento.

FR, JU, NE, VS, TI, ASM plaudono all'aumento dell'emolumento per tutti i cambiamenti d'indirizzo (da 25 a 40 franchi) e all'emolumento di 10 franchi per il rilevamento dei dati. Quest'ultimo emolumento, tuttavia, non può essere prelevato per i cittadini UE/AELS. **FR** sottolinea che la disposizione toccherà unicamente persone del settore dell'asilo, tuttavia in misura ridotta ove non dispongano di fonti di reddito.

ZG chiede che l'emolumento per tutti i cambiamenti in SIMIC che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso sia limitato a 30 franchi. Un aumento da 25 a 40 franchi non è giustificabile nei confronti delle persone interessate. Il cambiamento d'indirizzo è un evento

frequente che non richiede un onere lavorativo considerevole. **ASM** precisa inoltre che un aumento di questo emolumento sarebbe poco comprensibile dal punto di vista del privato.

PS sottolinea che gli emolumenti devono essere mantenuti a un livello quanto più possibile basso, giacché le persone interessate dispongono sovente di pochi mezzi. Chiede che l'emolumento per tutti i cambiamenti in SIMIC che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso sia limitato a 25 franchi. Dovrebbe essere percepito il medesimo emolumento anche per le modifiche che richiedono il rilascio di un nuovo permesso (art. 8 cpv. 1 lett. j e l OEmol-LStrl).

Emolumento per il rilevamento dei dati (art. 8 cpv. 3)

Secondo **BL, BS, TI, ASM, UCS** l'onere lavorativo per il rilevamento della fotografia e della firma non è realmente inferiore rispetto a quello richiesto per la carta di soggiorno biometrica rilasciata ai cittadini di Stati terzi. Verosimilmente questo onere non sarà coperto dagli emolumenti previsti. **TI, ZG** stimano a 10 minuti il tempo complessivo necessario. L'emolumento minimo ammonterebbe a *20 franchi* tutto compreso, **TI** rileva tuttavia che questo emolumento sarebbe superfluo dal momento che non potrebbe essere prelevato per i cittadini UE/AELS. **ASM, UCS** chiedono un emolumento di 15 franchi.

Compensazione degli emolumenti non prelevati

AG, VS, ASM ritengono che i previsti aumenti degli emolumenti – in particolare per i cambiamenti da effettuare in SIMIC che non richiedono il rilascio di un nuovo titolo (da 25 a 40 franchi) –, così come l'emolumento per la produzione del titolo – cui la Confederazione rinuncia parzialmente – non compensano i compiti supplementari. Questo vale per i cittadini UE/AELS, visto che possono essere prelevati in tutto soli 65 franchi (permessi G, L e B). **ZH** plaude al fatto che la Confederazione rinunci a una parte di questo emolumento e chiede che la SEM rinunci alla medesima parte prelevata per la carta di soggiorno biometrica, visto che i costi del progetto sono già stati ammortizzati.

AG chiede che la Confederazione rinunci agli emolumenti *di trattamento SIMIC* prelevati presso i Cantoni. **BS, FR, GE, GR, JU, NE, VD, ASM, FER** propongono inoltre che i costi che non possono essere trasferiti ai cittadini UE/AELS o ai casi asilo siano compensati in altro modo. **BS, NE, TI, ZG, ASM** chiedono che i costi per il necessario personale supplementare siano compensati mediante una riduzione della parte di emolumento destinata alla Confederazione (art. 10 cpv. 2 OEmol-LStrl). **FR, ASM** propongono che metà dei costi supplementari occasionati ai Cantoni e dovuti alle risorse impiegate per i cittadini UE/AELS siano compensati mediante una diminuzione corrispondente della parte degli emolumenti spettante alla Confederazione. **GE, VD, FER** auspicano che, quale compensazione per i Cantoni, l'emolumento federale SIMIC sia abolito per tutte le transazioni effettuate nel sistema. Anche **GR, ASM** ritengono che i costi dei permessi destinati ai cittadini europei non saranno coperti dagli emolumenti. In due anni **GR** dovrà emanare 30 000 nuovi permessi di questo tipo. **GR** chiede una valutazione seria delle conseguenze finanziarie e personali e chiede altresì che la Confederazione si faccia carico dei costi rinunciando agli emolumenti SIMIC. Anche **ASM** chiede una valutazione dei costi supplementari occasionati ai Cantoni e la presa in carico degli stessi da parte della Confederazione.

LU ritiene che debba essere creato un nuovo posto al 100 per cento per i compiti previsti. Ritiene inoltre che si possa contare con riduzioni dell'ordine di 50 000 franchi, in particolare grazie al rilascio gratuito dei permessi N e al fatto che i cambiamenti d'indirizzo saranno eseguiti dai servizi abitanti. **LU** chiede un aumento degli emolumenti.

Emolumento per il rilascio di un duplicato (art. 8 cpv. 1 lett. m)

SG, ASM propongono di aumentare di 10 franchi l'emolumento per il rilascio di un duplicato (art. 8 cpv. 1 lett. m OEmol-LStrl) a causa del costo di produzione della nuova carta.

Altro

ASM segnala che il commento esplicativo relativo all'articolo 8 capoverso 4 lettera c è erroneo. L'emolumento odierno ammonta a 12.50 e non a 15 franchi.

2.7 Attuazione tecnica e pratica

Soluzione tecnica

AG, GE, VD, VS, ASM, FER deplorano che la soluzione proposta non possa essere realizzata tramite lo strumento *NAVIG* già utilizzato dai Comuni per la carta d'identità svizzera. **AG, ASM** precisano che la soluzione tecnica prevista non consente una decentralizzazione. Infatti alcuni Cantoni dovranno triplicare gli apparecchi di rilevamento e il personale. Questo onere supplementare non verrà coperto, in particolare nel caso dei cittadini europei – visti gli emolumenti limitati previsti per essi.

BS, ACS, UCS si chiedono se sarebbe possibile una decentralizzazione. Non è chiaro se i Comuni possano utilizzare il sistema *NAVIG*. Il passaggio afferente del commento esplicativo non indica quale mezzo consentirebbe la decentralizzazione. Secondo **ACS e UCS**, viste le ricadute finanziarie è importante far chiarezza sulla questione. **UCS** ritiene che la notifica al Comune e la comparizione due settimane dopo presso il Cantone per il rilevamento siano contrarie al principio «one stop shop». Anche **ASSA, VAE** ritengono che la soluzione proposta non sia conviviale. Attualmente le persone interessate possono rivolgersi ai Comuni. D'ora in poi sarà necessario presentarsi in un centro di rilevamento. Manca una soluzione che vincoli i Cantoni e che sia adeguata sotto il profilo economico, amministrativo ed ecologico.

Obbligare i cittadini UE/AELS a presentarsi presso un centro di rilevamento è contrario al diritto (parità di trattamento rispetto ai cittadini svizzeri). L'uso di *NAVIG* sarebbe appropriato. **ASSA, VAE** si chiedono quale decentralizzazione si intendesse nel rapporto esplicativo.

Rilevamento dei dati per i permessi N

FR, JU, NE, VD, VS, TI, ASM chiedono che per tutti i richiedenti l'asilo attribuiti ai Cantoni dopo 140 giorni, il rilevamento dei dati pertinenti sia effettuato durante la permanenza nel centro della Confederazione. **TI** auspica che anche i dati delle persone ammesse a titolo provvisorio siano rilevati nei centri della Confederazione. Il rapporto esplicativo deve meglio riflettere questa richiesta (pag. 5). I Cantoni non dovrebbero in nessun caso essere chiamati a identificare le persone e rilevare i dati pertinenti. **VS, ASM** chiedono che nell'OASA sia soppressa la responsabilità dei Cantoni.

SO plaude al fatto che i dati siano rilevati nei centri federali. Tuttavia i dati devono essere accessibili, in *SIMIC*, alla polizia, all'AFD e ai servizi cantonali di migrazione. **ACS, ASM, ASSA, UCS, VAE** chiedono inoltre che le fotografie siano accessibili ai Comuni e alle autorità incaricate dei controlli d'identità (polizia, AFD, autorità migratorie).

Rilascio del permesso N

SO chiede che l'articolo 71a capoverso 1 lettera b OASA sia completato al fine di garantire che neanche le persone oggetto di una procedura celere soggiornanti in un centro della Confederazione e già attribuite a un Cantone ricevano una carta di soggiorno.

Asylex considera problematico il fatto di rilasciare un permesso N unicamente ai richiedenti attribuiti a un Cantone. Si chiede se l'articolo 71a capoverso 1 lettera b sia compatibile con il diritto internazionale, il quale prescrive che durante la procedura d'asilo i richiedenti l'asilo dispongano di documenti d'identità appropriati, senza i quali rischierebbero il respingimento. È infelice che nei tre mesi che precedono l'attribuzione cantonale i richiedenti siano privi di permesso di soggiorno. **Asylex** vuole che ogni richiedente l'asilo ottenga un permesso N.

Obblighi del centro che confeziona la carta di soggiorno

GE, FER ritengono che il capitolo 5a dell'OASA, dedicato al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno, dovrebbe applicarsi anche alla carta di soggiorno non biometrica. I requisiti qualitativi devono essere gli stessi per entrambi i titoli. **SO** ritiene che la prova della buona reputazione debba applicarsi anche al centro incaricato di confezionare la carta non biometrica. Si dovrebbe adeguare conseguentemente l'articolo 72b capoverso 1 OASA. **GE** tratterà tutte le domande di rilascio delle carte di soggiorno e dei documenti d'identità svizzeri in un unico centro.

2.8 Messa in vigore

AG, ASM auspicano che il progetto entri in vigore quando sarà disponibile la nuova piattaforma di rilevamento biometrico ESYSP. La piattaforma dovrebbe essere disponibile al più tardi il **30 giugno 2021**.

FR, NE prevedono parimenti la messa in vigore nel corso del 2020, in concomitanza con la disponibilità delle nuove stazioni biometriche e dell'ESYSP. **ASM** pone l'accento su questo fatto e rileva inoltre che, per motivi di efficacia, determinati Cantoni attenderanno i nuovi apparecchi di rilevamento.

Il rilevamento sarà espletato in modo centralizzato. **NE** trova essenziale che, al momento della messa in produzione delle nuove carte di soggiorno, ESYSP e tutte le nuove stazioni biometriche siano perfettamente funzionali.

GE prevede che i permessi G saranno gli ultimi a essere aggiornati.

SH sottolinea che la possibilità di emanare un permesso cartaceo è mantenuta nella misura in cui non vi sono cambiamenti per quanto riguarda la carta. L'articolo 91d capoverso 2 OASA dovrebbe interessare unicamente i Cantoni che non hanno ancora cambiato formato.

SH pensa inoltre che non sia possibile garantire il termine del 31 dicembre 2020 giacché per tale data non sarà ancora disponibile la piattaforma ESYSP.

SO ritiene che la messa in vigore scaglionata possa generare dei problemi in determinati casi individuali, in particolare in se vi è un cambiamento di Cantone (passaggio da un permesso in formato carta di credito a uno cartaceo). **SO** chiede inoltre quale regola debba prevalere, a partire dal 1° gennaio 2021, ove una persona desideri un permesso in formato carta di credito nonostante il permesso cartaceo sia ancora valido (rilascio di una carta di soggiorno dietro pagamento). Anche **TI** ritiene che la modifica del permesso per altri motivi durante la sua durata di validità debba essere codificata nell'articolo 91d OASA.

ASM chiede che venga precisato che l'articolo 91d capoverso 2 riguarda unicamente i Cantoni che non sono passati al nuovo formato. In altri termini, dopo la transizione alla nuova carta di soggiorno non devono più essere rilasciati permessi cartacei.

A fronte del ritardo per quanto riguarda le nuove cabine di rilevamento biometrico, **GE, VD, ASM** chiedono che la messa in vigore sia rimandata al 1° gennaio 2022 e che i dettagli del progetto PA19 siano comunicati rapidamente. **VD, ASM** deplorano che le informazioni sul progetto e sulle cabine non siano ancora state comunicate e che ciò nonostante il termine di attuazione per i Cantoni rimanga invariato. Per determinare il personale richiesto, le superfici e i lavori necessari nonché i relativi costi è imprescindibile conoscere le cabine.

VS deplora che il progetto non sia stato coordinato con l'acquisizione delle nuove cabine. Prevede di introdurre la nuova carta di soggiorno per la fine del 2020.

TI ritiene che il progetto PA19 non possa essere avviato con successo prima della messa a disposizione delle nuove stazioni biometriche. Per **TI** è impossibile impiegare gli apparecchi odierni.

ZH ritiene che, qualora i centri federali non dispongano, entro la fine del 2020, di possibilità di rilevamento biometrico per i permessi N, questo compito incomberebbe ai Cantoni – cosa non auspicata. La data di attuazione della nuova carta N deve pertanto essere coordinata imperativamente con l'inizio del rilevamento dei dati presso il centro per l'asilo della Confederazione.

2.9 Altre domande

GE, ASM s'interrogano sul da farsi in caso di avaria informatica, di rilascio di un visto di ritorno e di impossibilità per le persone interessate di effettuare lo spostamento per il rilevamento dei dati.

TI sottolinea che nel rapporto esplicativo è stata omessa la menzione dell'emolumento per la sostituzione del permesso F. Il rapporto menziona unicamente la proroga del permesso.

TI chiede l'implementazione dell'articolo 120 LStrl.

AVS/AI chiede che la carta di soggiorno contenga il *numero AVS* del detentore. Chiede inoltre che il numero AVS venga aggiunto all'elenco dei dati da comunicare in virtù dell'articolo 82c capoverso 2 OASA.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Chancellerie d'État du Canton du Jura	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP.Die Liberalen	FDP
PLR.Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR.I Liberali Radicali	PLR
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PSS
Partito socialista svizzero	PSS
Schweizerische Volkspartei	SVP
Union Démocratique du Centre	UDC
Unione Democratica di Centro	UDC

Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali

Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht	BVGer
Tribunal administratif fédéral	TAF
Tribunale amministrativo federale	TAF

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e
delle regioni di montagna**

Schweizerischer Gemeindeverband	SGV
Association des Communes Suisses	ACS
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Schweizerischer Städteverband	SSV
Union des villes suisses	UVS
Unione delle città svizzere	UCS

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / Le cerchie interessate

Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione	AHV/IV AVS /AI AVS/AI
Association des services des automobiles	ASA
Auslandschweizer-Organisation Organisation des Suisses de l'étranger Organizzazione degli Svizzeri all'estero	ASO OSE OSE
AsyLex	AsyLex
Centre Patronal	CP
Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état-civil Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile	KAZ CSE CSC
Evangelische Frauen Schweiz	EFS
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Konferenz der Integrationsdelegierten Conférence des délégués à l'intégration Conferenza dei delegati all'integrazione	KID CDI CDI
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	KKJPD CCDJP CDDGP
Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten Conférence des commandants des polices cantonales Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali	KKPKS CCPCS CCPCS
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale Suisse Unione svizzera degli imprenditori	SAV UPS USI
Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associazione svizzera dei magistrati	SVR Asm Asm

Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état-civil Associazione svizzera degli uffici dello stato civile	SVZ AOE ASUSC
Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	SGV USAM USAM
Verband Aargauer Einwohnerdienste	VAE
Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM
Verband schweizerischer Arbeitsmarktbehörde Association des offices suisses du travail Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	VSAA AOST AUSL
Verband Schweizerischer Einwohnerdienste Association suisse des services des habitants Associazione svizzera dei servizi agli abitanti	VSED ASSH ASSA

* * *